SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2013, n. **11**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio e dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 1

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 19, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14, comma 27, lettera *f)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: "ad aprile" sono sostituite dalle seguenti: "a luglio"».

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «14 giugno 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "possono essere concessi contributi" sono inserite le seguenti: ", anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,"».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3658):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Corrado Clini (Governo Monti-I) in data 14 gennaio 2013.

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 14 gennaio 2013 con pareri delle commissioni Iª (Aff. cost.), 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 gennaio 2013.

Esaminato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente, il 15, 16 gennaio 2013.

Esaminato in Aula ed approvato il 16 gennaio 2013.

Camera dei deputati (atto n. 5714):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente il 22 gennaio 2013 con pareri delle commissioni Legislazione.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente il 22 gennaio 2013.

Esaminato in Aula e approvato il 22 gennaio 2013.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2013.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

13G00036

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 9, secondo il quale i gruppi consiliari dei consigli regionali approvano un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Considerato che, in data 6 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR) ha deliberato le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Ritenuto opportuno provvedere al sollecito recepimento delle predette linee guida, onde consentire ai gruppi consiliari dei consigli regionali l'approvazione dei rispettivi rendiconti di esercizio annuale;

Decreta:

Art. 1.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR).

2. Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato «A», e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato «B».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

ALLEGATO "A"
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali al sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 1
(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;
b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti;
d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
c) spese telefoniche e postali;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio;
g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Articolo 2
(Compiti del Presidente del Gruppo consiliare)

1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione cantabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3
(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e conservata a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4
(Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO “B”
(previsto dall’articolo 1, comma 2)

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL’ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro ________________
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro ________________
3)	Altre entrate (specificare)	Euro ________________
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro ________________
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro ________________
	TOTALE ENTRATE	**Euro** ________________
	USCITE PAGATE NELL’ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro ________________
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro ________________
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro ________________
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro ________________
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro ________________
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro ________________
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro ________________
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro ________________
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro ________________
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro ________________
11)	Spese per libri. riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro ________________
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro ________________
13)	Spese per l’acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro ________________
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro ________________
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro ________________
16)	Altre spese (specificare)	Euro ________________
	TOTALE USCITE	**Euro** ________________

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro ______________
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro ______________
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro ______________
USCITE pagate nell'esercizio	Euro ______________
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro ______________
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro ______________

Il Presidente del Gruppo consiliare

13A00782

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013.

Sospensione del Sig. Massimo Ianniciello dalla carica di Consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Prot. n. 0000636 del 7 gennaio 2013, con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 17 dicembre 2012, da parte del GIP del Tribunale di Napoli, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) nei confronti del sig. Massimo Ianniciello, Consigliere regionale della Regione Campania, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 cpv. e 640, comma 2 del codice penale;

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli - del 7 gennaio 2013, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativi ai fascicoli processuali n. 40847/12 R.G.N.R. - n. 32629/12 R.G.G.I.P. e N. 735/12 R.O.C.C. a carico del signor Massimo Ianniciello, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 17 dicembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del Consigliere regionale della Regione Campania signor Massimo Ianniciello, per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv. e 640, comma 2 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresì di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 17 dicembre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno

Decreta:

A decorrere dal 17 dicembre 2012 è accertata la sospensione del signor Massimo Ianniciello dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Presidente: MONTI

13A00862

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 dicembre 2012.

Disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle specie *Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat), e successive modificazioni ed integrazioni, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare l'art. 22 par. *B)*, che dispone che gli Stati membri «controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.»;

Vista la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'art. 8 par. *H)*, che esorta gli Stati parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od a eradicare quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie;

Vista la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, ed in particolare l'art. 11 par. 2 punto *B)*, con il quale gli Stati contraenti si impegnano a controllare strettamente l'introduzione di specie non native;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di specie vive nell'ambiente naturale della comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della comunità;

Considerato che tra le specie che costituiscono un pericolo ecologico sono ricomprese gli scoiattoli *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger*;

Visto il parere negativo all'importazione nell'Unione europea di esemplari di *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger* reso dal gruppo di revisione scientifica del regolamento (CE) n. 338/97 nell'incontro del 23 febbraio 2012;

Viste le raccomandazioni del comitato permanente della convenzione di Berna, n. 57/1997, sull'introduzione nell'ambiente naturale di organismi appartenenti a specie non native; n. 77/1999 sull'eradicazione di vertebrati terrestri non nativi; n. 78/1999 sulla conservazione dello scoiattolo comune in Italia; n. 99/2003 sulla strategia europea sulle specie alloctone invasive; n. 114/2005 sul controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) e di altri scoiattoli alloctoni in Europa; n. 123/2007, sulla limitazione del processo dispersivo dello scoiattolo grigio in Italia ed altri Stati parte;

Visto il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge n. 130/2008, in particolare l'art. 36, che giustifica eventuali restrizioni alle importazioni alle esportazioni ed al transito delle merci per, tra l'altro, motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali»;

Visto l'articolo XX dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) del 1947, lettera *b)*, che prevede la possibilità, per le parti contraenti, di adottare o attuare misure «necessarie alla tutela della salute o della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali»;

Considerato che gli scoiattoli della famiglia Sciuridae sono considerati tra le specie alloctone invasive più pericolose, causa dell'estinzione dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) autoctono, per esclusione competitiva, nonché causa di danni alla vegetazione boschiva;

Considerato che gli scoiattoli alloctoni risultano presenti in Italia con più nuclei distinti e che tale accertata presenza nel nostro paese comporta un grave rischio di diffusione ed espansione della specie in buona parte dell'Europa continentale;

Viste le linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in Italia pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che sottolineano l'urgente responsabilità per l'Italia di programmare efficaci misure di contenimento che vanno dal blocco di nuove immissioni, al controllo numerico, sino all'eradicazione;

Considerato che l'evidenza scientifica ha dimostrato il rilevante impatto ecologico delle specie di scoiattoli alloctoni sulla specie nativa e tenuto conto altresì del ruolo prioritario che il commercio può assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale;

Ritenuto di provvedere, al fine di scongiurare ulteriori fenomeni di immissione delle specie in questione nel territorio nazionale, all'adozione delle necessarie misure restrittive;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «scoiattoli alloctoni» tutti gli esemplari vivi delle specie *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger*.

2. Il presente decreto si applica a tutti coloro che detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1.

3. Sono esentate dalle disposizioni di cui al presente decreto le seguenti strutture:

a) giardini zoologici di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

b) organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 e in particolare dell'art. 13, comma 3;

c) strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

e) imprese circensi.

Art. 2.

Divieto di commercio e detenzione nel territorio nazionale

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni di cui all'art. 1, inseriti nell'allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97.

Art. 3.

Condizioni per la detenzione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni dovranno farne denuncia presso i competenti uffici del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, utilizzando il formulario in Allegato I.

2. Entro dieci giorni dalla eventuale nascita di nuovi esemplari, o dall'acquisto di esemplari ai sensi dell'art. 4, i detentori degli stessi dovranno farne denuncia secondo le modalità di cui al comma 1.

3. I detentori di scoiattoli alloctoni sono tenuti ad adottare tutte le azioni preventive al fine di evitare l'introduzione degli esemplari nell'ambiente naturale e la loro riproduzione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto all'art. 2, è consentita, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vendita di esemplari di scoiattoli alloctoni introdotti sul territorio nazionale antecedentemente o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 5.

Sanzioni applicabili

1. In materia di detenzione e commercio di esemplari di scoiattoli alloctoni, si applicano le sanzioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per le fattispecie previste.

2. In caso di abbandono di esemplari di scoiattoli alloctoni si applicano le sanzioni previste dal codice penale di cui agli articoli 727 comma 1 (abbandono di animali) e 733-*bis* (danneggiamento di habitat).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Spazio riservato all'ufficio	Al Servizio CITES Territoriale del Corpo forestale dello Stato di

DENUNCIA DI DETENZIONE O NASCITA IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI DI SCOIATTOLI ALLOCTONI DELL'ALLEGATO "B" del Reg (CE) 338/97 (art. 3, D.M. ...)

Il/la sottoscritto/a ______________________________ ____________________________________
(cognome) (nome)

nato a ____ (________) il _____________________
(luogo) (prov.)

residente a ____ (________)
(luogo) (prov.)

in Via_______________________________________ n. __, recapito telefonico ______________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

☐ **DICHIARA di detenere**

nr……..esemplari di scoiattoli alloctoni della specie:……………………………………. presso ……….……………………………………………….……...per i seguenti scopi (segnare con una x):
☐ PERSONALI ☐ COMMERCIALI ☐ SCIENTIFICI

☐ **DICHIARA la nascita in cattività dei seguenti esemplari ***

Specie		Data di nascita
Nome scientifico	Nome comune	
Sesso (1)	Tipo marcatura (se presente) (2)	Numero marcatura

Documentazione riproduttori:………………………………..……………………………………………….
………...
Gli esemplari sono detenuti presso: …………….……………………………………….………….…………

Dichiaro di essere informato , ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

………………………………………. FIRMA
(luogo, data)

____

*(da effettuarsi entro 10 giorni dalla nascita utilizzando una scheda per ogni evento di nascita da una coppia di genitori o da un gruppo di riproduttori della stessa specie).
(1) F: femminile, M: maschile; I: indeterminato
(2) Indicare se trattasi di microchip (con indicazione casa produttrice), anello inamovibile, foto (allegare) o altro

13A00781

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2012.

Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 70750).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ed in particolare, il Capo I del Titolo II;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visto l'art. 46-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell'art. 2 della citata legge n. 92 del 2012, ha riformulato il comma 1 dell'art. 3 della surrichiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sopra riformulato, laddove dispone che «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.»;

Considerato che, in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso l'impresa istante, che presso imprese terze interessate all'acquisizione, anche parziale, dell'azienda;

Ritenuto, pertanto, di definire, alla luce di quanto precede, parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come riformulato dall'art. 46-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Art. 2.

1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;

b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;

c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.

Art. 3.

1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all'art. 2, da

indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;

b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;

c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

Art. 4.

1. Il presente decreto diviene efficace dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 96

13A00764

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro di Avellino.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 410 c.p.c., come sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 con rubrica «Conciliazione ed arbitrato» recante, tra l'altro, la composizione della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro;

Vista la nota n. 3428 del 25 novembre 2010 del M.L.P.S. che fornisce, tra l'altro, istruzioni operative per la composizione della Commissione di conciliazione;

Vista la Circolare n.14/1995 del M.L.P.S.;

Vista la nota prot. n. 2/13 del 17 gennaio 2013 della Confcommercio, con la quale ha chiesto la sostituzione dei propri componenti in seno alla Commissione di Conciliazione, designando i seguenti membri:

Antoniello Domenico nato a S. Angelo dei Lombardi (AV) il 23 luglio 1946 e residente in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla via Campoluongo (C.F. NTNDNC46L23I281D) in qualità di membro effettivo;

Finicelli Vitale nato a Napoli il 20 gennaio 1952 e residente Napoli alla Via Veterinaria n. 61 isolato, 1 (C.F. FNCVTL52A2OF8390) in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta

Il sig. Antoniello Domenico, come sopra identificato, è nominato membro effettivo in seno alla citata Commissione in rappresentanza della Confcommercio;

Il sig. Finecelli Vitale, come sopra identificato, e nominato membro supplente in seno alla citata Commissione in rappresentanza della Confcommercio.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché al Bollettino Ufficiale del MLPS per la pubblicazione.

Avellino, 18 gennaio 2013

Il direttore territoriale ad interim: LODATO

13A00765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 160 della Commissione del 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 33 del 10 febbraio 2010, con il quale l'organismo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 gennaio 2010;

Considerato che il «Comitato promotore della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 14 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 160 della Commissione del 21 febbraio 2008 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 gennaio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00778

DECRETO 18 gennaio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 06 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 281 del 07 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico" a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 186 dell' 11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico" l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 174 del 29 luglio 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico" l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Chianti Classico";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Chianti Classico";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico" a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003, e già confermato con decreto del 12 luglio 2006 e con decreto del 13 luglio 2009, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Chianti Classico", con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI) – Loc. Sambuca, via Sangallo n. 41, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Chianti Classico".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 30 giugno 2003 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00780

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2012.

Istituzione di una sezione per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese ubicate nei comuni della regione Abruzzo, danneggiati dal sisma dell'aprile 2009.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, nel quale, a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo del mese di aprile 2009, è previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura: *a)* nel caso di garanzia diretta, fino all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; *b)* nel caso di controgaranzia, fino al 90 percento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e dotazione finanziaria della sezione

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (nel seguito, Fondo), è istituita, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

2. Alla sezione di cui al comma 1 (nel seguito, Sezione) è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo, di euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

Art. 2.

Modalità e durata dell'intervento

1. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per singolo beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, fino a euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila), di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima:

a) dell'80 (ottanta) percento dell'ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 (novanta) percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 (ottanta) percento di ciascun finanziamento.

2. Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione sono esaminate con priorità dal Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. La Sezione può rilasciare garanzie per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate sono utilizzate per altri interventi del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 126

13A00766

DECRETO 16 gennaio 2013.

Autorizzazione all'organismo TUV Italia S.r.l., in Sesto S. Giovanni, ad effettuare attività di verifica sugli ascensori, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162/1999.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione, presentata dall'organismo TUV Italia S.r.l., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva n. 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita agli atti della deliberante Direzione Generale con prot. n. 2319 dell'8 gennaio 2013;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, che l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL002 del 3 gennaio 2013) da parte del medesimo Ente attestante che l'Organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organiz-

zato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di ACCREDIA;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in via G. Carducci n. 125, 20099 Sesto S. Giovanni (MI), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 16 gennaio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A00767

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 43).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2011, con il quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2012, n. 3906 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 13 novembre 2012 e del 30 novembre 2012 del Commissario delegato - Prefetto di Verona;

Viste le note del 29 novembre 2012 e del 6 dicembre 2012 con le quali il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il presente provvedimento alla Regione del Veneto per il rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le note del 3 e del 14 dicembre 2012 con le quali il Presidente della Regione del Veneto ha negato il rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopra citato;

Ritenuto, comunque, necessario, al fine di scongiurare possibili pregiudizi scaturenti dalla mancata tempestiva adozione della presente ordinanza, provvedere comunque all'adozione del provvedimento in esame, e ciò aderendo al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il provvedimento adottato in assenza del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge nell'ipotesi in cui, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita alla stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione del Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici richiamati in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ed in corso di realizzazione ai soggetti ordinariamente competenti, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 agosto 2011, n. 3960, provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale*, a trasferire al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione del Veneto, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243 nonché le disposizioni regolamentari strettamente connesse.

11. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

13A00770

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 gennaio 2013.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 42).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare l'emergenza in rassegna, in particolare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del 1° agosto 2012, n. 0015 con cui si dispone che le contabilità speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n, 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto;

Visto il decreto-legge convertito 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha stabilito che in seguito agli eventi sismici in rassegna lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013;

Viste la nota della regione Emilia-Romagna prot. PG.2012 0282828 del 30 novembre 2012, la nota della regione Lombardia prot.Y1.2012.0007903 del 4 dicembre 2012 e la nota della regione Veneto prot. 576588/52.00.07 del 19 dicembre 2012;

Acquisita l'intesa delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con note rispettivamente del 24 dicembre 2012, del 3 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 le parole: «fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2013».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

13A00771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pistoia - Territorio, sezione staccata di Pescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pistoia — sezione staccata di Pescia, per l'intera giornata del 31 dicembre 2012.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Pistoia, con la nota n. 6 in data 2 gennaio 2012, ha comunicato che il trasloco di archivi, mobili e attrezzature dalla sede di via Galeotti a Pescia a quella di via Guicciardini a Pistoia ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per la giornata del 31 dicembre 2012.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 13 del 16 gennaio 2013, ritenendo il suddetto trasloco come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 18 gennaio 2013

Il direttore regionale: OCERA

13A00751

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2013.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione del Senato della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto dai signori magistrati:

Dott. Giuseppe SALMÈ Presidente

Dott. Stefano PETITTI Componente

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO Componente

Dott. Carlo DE CHIARA Componente

Dott. Raffaele BOTTA Componente

Visti gli atti relativi alla elezione del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013;

Visto l'art. 8 D.L.vo 20/12/1993, n. 533, e successive modificazioni e l'art. 14-*bis* D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

Visto l'elenco delle liste ammesse da parte dell'Ufficio Elettorale Regionale per il Lazio, dal quale emerge l'ammissione della lista "VIVA L'ITALIA", della lista "NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI" e della lista "DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI";

Constatata la regolarità delle dichiarazioni di collegamento effettuate dalle predette liste;

Dichiara

ammesso il seguente collegamento:

1) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Ottavio Pasqualucci:

- VIVA L'ITALIA
- NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI
- DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI

Dispone

la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2013

Il presidente
SALMÈ

I componenti
PETITTI - SAN GIORGIO - DE CHIARA - BOTTA

13A01009

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 11 del 14 gennaio 2013), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.".

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni *dell'articolo 14, comma 27, lettera* f)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.*

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 31 dicembre 2013.

*2-*bis*. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse.*

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302:

"2-*ter*. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.".

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 27, lettera *f)*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-*bis*) i servizi in materia statistica.".

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2003, n. 59, S.O.:

"Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica.

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale = 1%;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifiuti della produzione di princìpi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro della sanità, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.".

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici.

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

2. Il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.

3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.

4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1 - *bis*

1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: «ad aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(*Omissis*).

35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato *a luglio*, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.".

Art. 2.

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del

4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni*. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2012, n. 113:

"Art. 3. Disposizioni transitorie e finali.

2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.".

Art. 2 - *bis*

All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» sono inserite le seguenti: «, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,».

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2012, n. 131, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, *anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,* nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013;

b-*bis*) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

f-*bis*) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-*ter*) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

f-*quater*) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.".

13A00934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
R03DC03	Montelukast	28 unità 10 mg - uso orale 28 unità 4 mg - uso orale 28 unità 5 mg - uso orale

13A00750

Annullamento dell'atto relativo al medicinale «Normison»

Comunicazione di annullamento dell'atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda - n. 147 del 18 dicembre 2012, ai sensi della determina AIFA del 18 dicembre 2009, *G.U.* del 23 dicembre 2009, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni.

Specialità Medicinale: NORMISON (aic: 025058)

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.a.

Grouping di variazioni di tipo IA/IB all'Autorizzazione secondo Procedura Nazionale

Tipologia:

1 Tipo IB n. B.II.b.1.e Sostituzione di un sito di fabbricazione per la produzione del bulk per un prodotto non sterile: Da: CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.p.A. Via Nettunense 90 04011 Aprilia (LT) A: R.P. SCHERER GmbH und CO. KG Gammelsbacher Str. 2 69412 Eberbach, Germania

1 Tipo IA n. A7 Eliminazione di un sito di fabbricazione per la produzione di tutte le fasi di un prodotto finito: WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90 04011 Aprilia (LT)

1 Tipo IA n. A5 Modifica del nome e dell'indirizzo di un sito di un prodotto finito: Da: PHARMA LOGISTICS S.p.A. Via Grandi s.n.c. 20090 Caleppio di Settala (MI) A: DHL Supply Chain Via delle Industrie 2 - 20090 Settala - (MI) Italy.

1 tipo IB B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito Da: 329.000 capsule A: 2.500.000 capsule.

2 tipo IB B.II.a.3.b.6 Modifica della composizione (eccipienti) del prodotto finito: DA: Capsule content: Glycerol 100% 25.5 g, Water, purified 4.5 g Capsule shell: Glycerol 100% 56 mg, Sorbitol 20 mg A: Capsule content: Glycerol 85% 30.0 g Capsule shell: Glycerol 85% 66.96 mg, Polysorb 85/70/00 19.76 mg.

1 tipo IB B.II.a.3.z Modifica della composizione (eccipienti) del prodotto finito: Eliminazione dalla Capsule shell di: Ethyl paraben(E-215) 0.61 mg, Propylparaben (E-217) 0.30 mg.

1 tipo IB B.II.a.3.b.1 Modifica della composizione quantitativa(eccipienti) del prodotto finito: DA: Capsule content: Glycerol 100% 25.5 g, Water, purified 4.5 g Capsule shell: Glycerol 100% 56 mg, Sorbitol 20 mg, Gelatine 125 mg A: Capsule content: Glycerol 85% 30.0 g Capsule shell: Glycerol 85% 66.96 mg, Polysorb 85/70/00 19.76 mg, Gelatine 126.17 mg.

1 tipo IB B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, altro DA: Appearance: Soft gelatin oval, transparent, pale yellow capsules containing a colourless liquid A: Appearance: Colourless, clear, transparent, oval soft gelatin capsuless

1 tipo IA B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, restringimento dei limiti DA: Average mass: Theoretical: 510 mg/cps Limits: 500 - 580 mg/cps A: Average mass: 520 mg (+/-) 3% (504.4 - 535.6 *mg)*.

1 tipo IB B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, altro DA: Microbial contamination: Complies with Ph. Eur A: Microbial contamination Complies with Ph. Eur. The test of microbial quality is performed for release on every 10th batch.

1 tipo IA B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, aggiunta di una nuova specifica: Related substances (HPLC): Single unknown NMT 1.0%, Sum NMT 2.0%

6 tipo IB B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, eliminazione di un parametro non significativo: Eliminazione dei seguenti parametri: Parabens HPLC identification, Polyethyleneglycol identification, Gelatine identification, Glycerol and sorbitol identification, Sodium ethyl p-hydroxybenxoate assay, Sodium propyl p-hydroxybenxoate assay.

2 tipo IA B.II.e.1.a.1 Modifica della composizione qualiquantitativa del confezionamento primario del prodotto finito DA: blisters consisting ofwhite opaque PVC (250 Micrometri)/PVdC (40g/mq) heat sealed with alurninium (25 Micrometri)/ PV dC (20 g/mq) foil A: blisters made of white opaque PVC/COC/PVDC foil 60 Micrometri/240 Micrometri/90 g/mq (Triplex foil) and aluminium foil 20 Micrometri and blisters made of white opaque PVC/PVDC foil 300 Micrometri/60 g/mq (Duplex foil) and aluminium foil 20 Micrometri.

Confezioni: 20 mg capsule molli, 20 capsule 025058025

13A00855

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Teresa Camplani», in Brescia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 gennaio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Teresa Camplani», con sede in Brescia.

13A00768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Torrone di Bagnara», come Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, sostituito dal Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, istanza presentata dall'Associazione produttori Torrone di Bagnara Calabra, con sede in Bagnara Calabra (Reggio-Calabria), C/o comune di Bagnara Calabra (Reggio-Calabria), corso Vittorio Emanuele II ed ha acquisito il parere della regione Calabria in merito alla richiesta di registrazione.

Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Torrone di Bagnara» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Torrone di Bagnara» designa esclusivamente il prodotto ottenuto, con le modalità descritte nel presente disciplinare, dalla cottura e lavorazione di miele, zucchero e mandorle non pelate tostate, cannella e chiodi di garofano in polvere e con la copertura di zucchero in grani o cacao amaro.

Il «Torrone di Bagnara» si presenta, a secondo della copertura, in due versioni:

Martiniana (copertura con zucchero in grani);

Torrefatto glassato (copertura con cacao amaro).

Al momento dell'immissione al consumo il «Torrone di Bagnara» presenta le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche e organolettiche

Forma: parallelepipedo rettangolare con spigoli smussati

Dimensioni:

Lunghezza: compresa tra 4 e 12 cm;

Larghezza: compresa tra 1,5 e 2,5 cm;

Altezza compresa tra 1,5 e 2,5 cm;

Peso: compreso tra 14 e 35 gr.

Aspetto esterno: superficie increspata e di colore marrone - c.d. a manto di monaco - ricoperta di zucchero in grani (nella versione «Martiniana») oppure lucente, liscia e levigata, di colore marrone scuro per la copertura di una miscela di zucchero e cacao (nella variante «Torrone glassato»).

Aspetto interno: colore marrone, con presenza diffusa di mandorle ben distribuite.

Consistenza: croccante e friabile.

Sapore: Al primo morso la pasta appare friabile e croccante per effetto della giusta tostatura delle mandorle e dell'alta temperatura alla quale è stata sottoposta la massa zuccherina. Al palato la dolcezza dell'impasto è bilanciata dal sapore delle mandorle tostate e da una netta sensazione di brulè con leggero retrogusto speziato che, nella versione «Torrefatto glassato» ingloba anche la percezione di cacao amaro.

Art. 3.

Area di produzione

L'area geografica di produzione del «Torrone di Bagnara» è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Descrizione del metodo di produzione

Il «Torrone di Bagnara» prevede l'impiego dei seguenti ingredienti:

5.1 Ingredienti per la lavorazione

Ingredienti per 100 Kg di prodotto finito	*Dosi in Kg*	*Tolleranza in Kg*
INGREDIENTI PER LA PASTA DI TORRONE		
A) Massa zuccherina composta di zucchero semolato e miele di agrumi o millefiori chiaro o di sulla ripartita a seconda della versione nel seguente modo:	40	+/- 3,5
1. Versione Martiniana:		
1.1 Zucchero semolato per la pasta di torrone	35	+/- 2
1.2 Miele di agrumi o millefiori chiaro o di sulla	5	+/- 4
2. Versione Torrefatto Glassato		
2.1 Zucchero semolato per la pasta di torrone	10	+/- 2
2.2 Miele di agrumi o millefiori chiaro o di sulla	30	+/- 2,5
B) Mandorle non pelate dolci	48	+8/-5
C) Cannella in polvere, chiodi di garofano in polvere	q.b.	
INGREDIENTI PER LA COPERTURA		
1. Versione Martiniana:		
1.1 Zucchero semolato per glassature	6	+/- 2
1.2 Zucchero in grani per spolvero	6	+/- 2
2. Versione Torrefatto Glassato		
2.1 Zucchero semolato, ed eventualmente zucchero fondente in parziale sostituzione, per la glassatura	11	+/-3
2.2 Cacao amaro in polvere con 22-24% di burro di cacao	1	+/-0,400
Ingredienti facoltativi per le due versioni		
Albume o albumina d'uovo	0,3	+/- 0,2
Vanillina	q.b.	
Oli essenziali di agrumi	q.b.	
Coadiuvante per l'ottenimento dello sciroppo di zucchero	Dosi in l	Tolleranza in l
Acqua	3	+/- 0,5

Il prodotto non contiene né coloranti né conservanti

5.2 Metodo di produzione

Per l'ottenimento del prodotto è necessario procedere alle seguenti operazioni rispettando le modalità di esecuzione sotto indicate:

1. Inserire e amalgamare in una caldaia la massa zuccherina e, nella versione Martiniana, anche le mandorle non pelate. Cuocere quindi a fuoco diretto il composto ad una temperatura iniziale di 160/200° C per il periodo di tempo necessario affinché mescolando meccanicamente il composto raggiunga un colore marrone cosiddetto a «manto di monaco». Procedere, aggiungendo eventualmente l'albume o l'albumina d'uovo, a cottura lenta, al termine della quale la massa zuccherina deve presentare, a temperatura ambiente, una consistenza vetrosa che sottoposta a pressione si frattura, la c.d. «rottura vitrea», elemento quest'ultimo, fortemente indicativo di una precisa caratterizzazione di base del prodotto. Quindi aggiungere cannella e chiodi di garofano in polvere ed infine (nella versione Torrefatto glassato) le mandorle non pelate e preventivamente tostate, fino all'ottenimento di un composto omogeneo.

2. Aggiungere, eventualmente, la vanillina e/o oli essenziali di agrumi ed amalgamare il composto fino a quando raggiunga una consistenza omogenea.

3. Versare il composto in apposite forme e farlo raffreddare fino ad una temperatura tale da consentire la manipolazione.

4. Porzionare il composto, a mano con l'ausilio di un coltello o meccanicamente, in pezzi delle dimensioni di cui al precedente punto 2.1.

5. Sciogliere lo zucchero semolato per la glassatura ed, eventualmente, gli oli essenziali di agrumi nell'acqua e, successivamente, cuocere il composto ottenuto ad una temperatura di 110/118° C fino ad ottenere uno sciroppo di zucchero; aggiungere eventualmente lo zucchero fondente in parziale sostituzione dello zucchero semolato nella versione del «Torrefatto glassato».

6. Addizionare nella versione del «Torrefatto glassato» allo sciroppo di zucchero il cacao amaro in polvere.

7. Immergere i torroni nello sciroppo e, successivamente, scolarli in modo tale da eliminare lo zucchero in eccesso; quindi nella versione del «Torrefatto glassato», una volta asciugato il prodotto, procedere al completamento della glassatura anche nella faccia inferiore del torrone pulendolo dalle eventuali colature della glassa e spennellandolo con il medesimo sciroppo (c.d. «nastratura»), tale procedura si può eseguire eventualmente anche meccanicamente; nella versione «Martiniana», procedere immediatamente con i torroni appena immersi nello sciroppo e leggermente scolati, passandoli ancora caldi nello zucchero, evitando la formazione di grumi durante il raffreddamento e lasciandoli semplicemente asciugare a temperatura ambiente.

Art. 6.

Legame con il territorio

Il «Torrone di Bagnara» ha acquisito nel tempo una grande reputazione sia per le sue qualità distintive che per le peculiarità del processo produttivo. Esso infatti presenta delle caratteristiche organolettiche uniche, che sono il frutto della composizione e del perfetto dosaggio degli ingredienti, ma soprattutto del sistema di cottura di base a fuoco vivo e ad alte temperature sul quale si innestano successive procedure di affinamento del tutto particolari, laddove gli altri torroni sono il risultato di cotture «a bagno maria» e comunque a basse temperature, come viene meglio specificato agli art. 2 e 5.

Tali caratteristiche dipendono dallo stretto legame del prodotto con il territorio di origine, legame che è dimostrato da fattori storici, economico - produttivi e culturali.

6.1 Fattori storici. Il «Torrone di Bagnara» ha origine nei traffici dell'omonimo centro marinaro, che nel '700 consentirono, attraverso la nascita di locali spezierie, di legare la tradizionale produzione locale di mandorle e miele con lo zucchero e le droghe di provenienza esterna. A partire dal 1846, viene citato espressamente il «torrone» come specialità di una famiglia di «dolcieri», i Cardone, che diventano alla fine del secolo fornitori della Real Casa Savoia e che tuttora sono in attività. Alla fine dell'800 il «Torrone di Bagnara» acquista una grande reputazione e numerosi sono i documenti che attestano una attività produttiva intensa e una altrettanto intensa attività di spedizione del prodotto.

Nel 1885 infatti N. Marcone afferma: «I torroni di Bagnara fanno il giro del mondo, e veramente sono tali da meritare siffatto onore» (v. «Un viaggio in Calabria. Impressioni e ricordi»).

La reputazione del «Torrone di Bagnara» continua per tutto il sec. XX. Nel 1983 così si esprime il canonico A. Giuffrè nella sua «Storia di Bagnara»: «La specialità di questo prodotto dolciario (il torrone... ha reso famoso il nome di Bagnara».

6.2 Fattori economici e sociali. La produzione del «Torrone di Bagnara» ha sempre rappresentato una importante occasione di lavoro per la popolazione locale e ancora oggi essa costituisce la principale attività economica e la principale fonte di occupazione del comune calabrese. Nel secondo dopoguerra la fioritura di una serie di piccole imprese ha determinato la nascita di un vero e proprio «Distretto del Torrone di Bagnara», che si caratterizza per la particolare vitalità degli operatori (non pochi inventano continuamente nuove tipologie di torrone per le quali sono soliti richiedere la tutela brevettuale).

Questa connotazione del sistema produttivo ha consentito negli anni l'acquisizione di tecniche specifiche, nonché lo sviluppo e il mantenimento di conoscenze e abilità che si sono tramandate di generazione in generazione e che non sono riscontrabili in altre zone. La lavorazione richiede, infatti, una buona dose di manualità e competenze specifiche, in special modo nel dosaggio degli ingredienti, nel controllo del processo di cottura a fuoco diretto (fondamentale il raggiungimento della c.d. «rottura vitrea») e nelle operazioni di modellatura, che comportano l'utilizzo di maestranze abili ed esperte. Occorre inoltre ricordare la presenza storica di un indotto locale legato alla produzione del torrone, che un tempo riguardava anche la carta e le cassette per gli imballaggi e che oggi riguarda la produzione autoctona e l'adattamento di macchine utensili per la lavorazione, testimonianza evidente della forte e persistente compenetrazione tra il prodotto e l'economia locale.

6.3 Fattori culturali. Il legame culturale del prodotto al territorio è evidenziato dalla tradizionale presenza del «Torrone di Bagnara» tra i dolci tipici delle feste di Natale. Con il passare del tempo il suo consumo si è esteso anche agli altri mesi dell'anno. A cementare questo legame si tiene ogni anno alla fine di novembre la tradizionale «Festa del Torrone», che contribuisce a perpetuare la fama del prodotto.

Permane, inoltre, la presenza nel lessico specialistico locale di termini gergali che risalgono all'antica tradizione produttiva, come ad esempio «mando di monaco» per indicare il colore del torrone, «cotta», per indicare la pasta di torrone calda e ancora informe, «torroniera», per indicare la peculiare caldaia utilizzata dai maestri pasticcieri, «rottura vitrea», per indicare il risultato di una particolare tecnica che evidenzia la capacità di controllo del processo produttivo ad alte temperature.

Art. 7.

Organismo di Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al Disciplinare è svolto, conformante a quanto stabilio dal Regolamento (CE) n. 510/2006 da Agroqualità S.p.a. con sede in Roma, viale Cesare Pavese, 305 - Tel. +39 0654228675.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

A salvaguardia della qualità del prodotto le operazioni di confezionamento devono avvenire entro un massimo di 4 ore dal raffreddamento. Ciò consente di evitare possibili contaminazioni batteriche e garantisce che il prodotto non assorba umidità dall'ambiente esterno, cosa che provocherebbe, oltre al rischio di formazione di muffe durante la conservazione, un immediato eccessivo ammorbidimento del prodotto con conseguenze negative sia sull'aspetto esterno (scioglimento della glassatura o formazione di screpolature in superficie) che sulla consistenza interna (compromissione della croccantezza). In questa fase è necessario inoltre evitare manipolazioni intermedie del prodotto per impedire che la superficie perda la lucentezza (nel Torrefatto glassato) o parte dello zucchero di copertura (nella Martiniana).

Il «Torrone di Bagnara» è commercializzato in confezioni monoprodotto o pluriprodotto.

In entrambi i casi ogni torrone deve essere avvolto nel suo incarto e la confezione deve riportare le diciture «Torrone di Bagnara» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso (l'acronimo IGP può essere aggiunto), nonché le seguenti informazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di una delle due denominazioni aggiuntive relativo al tipo di copertura («Martiniana» o «Torrone glassato»), di indicazioni anche di carattere storico che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente Disciplinare.

La denominazione «Torrone di Bagnara» è intraducibile, ma una traduzione in lingua diversa può essere aggiunta.

Art. 9.

Logo

Il logo del prodotto riporta in alto la scritta su una sola riga «Torrone di Bagnara» (Blu scuro)

(font: MS Reference Serif - stile regular. La «T» di torrone è in Monotype Corsiva ed è un punto più grande rispetto al resto del testo).

Nella parte centrale è rappresentata la stilizzazione della Rocca di Bagnara (Giallo *oro)* che sovrasta la figura di una sirena il cui corpo è formato da una linea curva il tutto è inserito in una forma ellittica (Blu scuro) su fondo bianco.

Composizione del colore

Blu scuro = 100 (C) Ciano, 80 (M) Magenta, 0 (Y) Giallo, 20 (K) Nero

Giallo oro = 10 (C) Ciano, 30 Magenta (M), 80 Giallo (Y), 0 (K) Nero

13A00779

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione di Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con socio unico, al rilascio della certificazione attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2013 e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stata conferita a Consap S.p.A Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio, l'abilitazione al rilascio della certificazione attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto dell'art. 4-*bis* della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002, richiamato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

13A00828

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-028) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 2 0 2 *

€ 1,00